



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI - Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0223761 - 24/11/2011 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
TERNI

Via p.e.c.

OGGETTO: Comunicazione indirizzo p.e.c. (art. 16, c. 6, DL 185/08) per le società soggette a procedure concorsuali - Richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica dell' 8/11/2011 codesta Camera, su sollecitazione del locale Ordine dei commercialisti, chiede di conoscere se il curatore fallimentare e il commissario o il liquidatore giudiziale nel concordato, sono tenuti alla comunicazione di cui in oggetto in luogo degli organi amministrativi che, nonostante l'assoggettamento della società alla procedura concorsuale, rimangono comunque in carica, ancorché con poteri limitati.

Al riguardo, sentita l'Unioncamere, si rappresenta quanto segue.

Circa le società in stato di fallimento, si ritiene che non rientrino tra i soggetti obbligati all'adempimento in questione fermo restando che, qualora il curatore fallimentare fosse interessato ad iscrivere nel registro delle imprese la casella di posta elettronica certificata della società da lui curata, potrà senza dubbio presentare la domanda al competente ufficio camerale e dichiarare il proprio indirizzo di p.e.c., così come già chiarito nella circolare ministeriale del 3/11/2011, n. 3645/C..

Nel caso dei concordati, sembrano possibili dei distinguo. Per i concordati preventivi nella fase che precede l'omologa e per quelli non liquidatori o "in prosecuzione dell'attività", atteso che in tali casi la gestione della società rimane in capo agli amministratori, vale la regola generale, e cioè che l'adempimento spetta al legale rappresentante della società, che potrà indicare un autonomo indirizzo di posta elettronica certificata. Il legale rappresentante, come evidenziato nella



citata circolare n. 3645/C, potrà anche incaricare di procedere all'adempimento in questione i professionisti di cui all'art. 31, c. 2-quinquies, della legge 340/2000.

Nel caso dei concordati liquidatori nella fase post-omologa, atteso che in questi casi la gestione passa al liquidatore, l'adempimento spetterà a quest'ultimo, ferma restando la possibilità, per lo stesso, come sopra evidenziato, di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)